

APPENDICE TERZA.

LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI E ISTRUZIONI MINISTERIALI, ECC., IN MATERIA ARALDICA E NOBILIARE, PUBBLICATE DOPO LA PRIMA EDIZIONE DI QUESTO VOLUME.

Regio Decreto 14 giugno 1928, n. 1430; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1928, n. 156.

Autorizzazione ai Comuni, alle Provincie, alle Congregazioni di carità ed agli enti parastatali di far uso del Fascio Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato;

Visto il R. decreto 27 marzo 1927, n. 1048, contenente disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I Comuni, le Provincie e le Congregazioni di carità sono autorizzati ad innalzare sui loro edifici e sulle opere da loro eseguite il Fascio Littorio, nonchè a fregiarne i sigilli e gli atti ufficiali.